

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) AFFERNI

Seduta del 30/03/2020

FATTO

Parte ricorrente ha dichiarato quanto segue:

- nel mese di maggio 2014, ha stipulato il contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. ***243, estinto anticipatamente nel mese di ottobre 2018, dopo il pagamento di 52 rate su 120;
- non sono stati integralmente retrocessi gli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata;
- il contratto non descrive chiaramente le attività remunerate con le cd "*commissioni accessorie*";
- ha diritto al rimborso delle predette commissioni e delle spese fisse secondo il criterio del "*pro rata temporis*";
- la sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/19, ha affermato che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato, include tutti i costi posti a suo carico, parificando il trattamento tra costi *upfront* e costi *recurring*;
- le sentenze delle Corte di Giustizia Europea hanno efficacia vincolante e tale efficacia, per il giudice nazionale, si estende anche ai rapporti giuridici sorti prima della sentenza stessa.



In conclusione parte ricorrente, visto l'esito negativo del reclamo, chiede la restituzione pro rata delle commissioni accessorie e delle spese fisse contrattuali per un totale di € 1.224,71, oltre interessi e spese legali.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha eccepito quanto segue:

- in data 13.05.2014 il cliente ha stipulato il contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. ***243, da restituire in 120 rate uguali e consecutive di €. 220,00 ciascuna;
- il finanziamento è stato estinto anticipatamente in data 25.10.2018;
- in sede di estinzione anticipata ha stornato gli interessi nominali per le rate non scadute al tasso convenzionalmente pattuito;
- la formulazione della documentazione contrattuale indica chiaramente e in modo trasparente i costi rimborsabili e non;
- le commissioni accessorie e le spese fisse contrattuali richieste dal cliente sono up front;
- le considerazioni relative a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea sono state prodotte solo in sede di ricorso e non anche in sede di reclamo e devono pertanto ritenersi inammissibili ai sensi delle Disposizioni ABF;
- per quanto attiene alla pretesa restituzione di tutti i costi (senza distinzione tra costi *recurring* ed *upfront*), va evidenziato che la normativa nazionale, anche attraverso gli orientamenti di Vigilanza della Banca d'Italia, ha già fatto proprie le considerazioni espresse dalla Corte;
- il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva e l'art. 125 *sexies* Tub non generano le ambiguità rilevate dalla Corte e sono chiari nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati (e quindi dovuti dal consumatore) alla restante durata del contratto;
- l'intermediario ha già da tempo adeguato la formulazione dei propri contratti alle previsioni normative e regolamentari;
- le spese legali non sono dovute poiché il procedimento ABF non prevede alcun obbligo di assistenza legale e pertanto la decisione di avvalersi dell'assistenza di un legale costituisce una libera scelta del cliente.

In conclusione l'intermediario chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, il suo rigetto.

Nelle successive repliche, il cliente ha ribadito quanto esposto in sede di ricorso e ha prodotto la nota della Banca d'Italia n. 1463869 del 04/12/2019 relativa a "*Credito ai consumatori. Rimborso anticipato dei finanziamenti*" e la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525 del 17 dicembre 2019.

Nelle successive contropliche, l'intermediario conferma la correttezza del proprio operato e, richiamando quanto dedotto in sede di controdeduzioni, precisa quanto segue:

- secondo le prime interpretazioni della giustizia ordinaria, la sentenza della CGUE non è direttamente invocabile dal consumatore nei rapporti privatistici, in quanto essa interpreta una direttiva che non ha natura self-executing, quindi non destinata a produrre effetti nei rapporti cd orizzontali (cfr. Trib. di Napoli, sent. 10489/2019 e Trib. di Monza, sent. 2573/2019);
- per quanto attiene alla pretesa restituzione di tutti i costi (senza distinzione tra costi *recurring* ed *upfront*), va evidenziato che la normativa nazionale, anche attraverso gli orientamenti di Vigilanza della Banca d'Italia, ha già fatto proprie le considerazioni espresse dalla Corte;
- l'intermediario ha già da tempo adeguato la formulazione dei propri contratti alle previsioni normative e regolamentari;
- la pretesa restituzione delle commissioni dovute per provvigioni alla rete di vendita, appare priva di pregio poiché tale importo è stato corrisposto ad un soggetto terzo rispetto



alla mutuante e non consiste nel corrispettivo per la concessione del credito, bensì a quanto dovuto per una serie di attività prodromiche alla concessione medesima.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte essenzialmente sulla questione della quantificazione del rimborso da parte dell'intermediario della quota non maturata al momento dell'estinzione anticipata degli oneri previsti da un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-sexies TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Ciò premesso, deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d., *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che: *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.



Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 sono enunciati i due principi:

- “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*”.

- “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*”.

Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring* deve comunque pervenirsi alla conclusione dell’inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda “deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi *up front*, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento”.

Innanzitutto si osserva che non risultano presentati all’ABF precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame e con i quali sia già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell’estinzione anticipata.

Dai documenti in atti risulta l’estinzione anticipata al 1/11/2018, dopo la scadenza di n. 52 rate (su n. 120 rate totali).

Passando a considerare il contratto di finanziamento in oggetto, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, le commissioni accessorie e le spese fisse contrattuali hanno natura *up front*.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *upfront* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 15.077,26	Tasso di interesse annuale	12,42%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	220,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	56,67%
Data di inizio del prestito	01/06/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,60%

rate pagate	52	rate residue	68	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni accessorie				1.320,00	Upfront	37,60%	496,36		496,36
Spese fisse contrattuali				400,00	Upfront	37,60%	150,41		150,41
Totale				1.720,00					646,77

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L’importo, come sopra calcolato, è inferiore a quanto richiesto da parte ricorrente, la quale ha applicato il criterio del *pro rata temporis* anche agli oneri cd. *upfront*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il rimborso degli interessi – calcolati al saggio legale - deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, e quindi il decorso degli stessi deve essere considerato non già dall'estinzione, ma a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione (Collegio di coordinamento, n. 5304/13). Non sussistono, attesa la natura seriale del ricorso, i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento n. 4618/2016 per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 646,77, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA